

BGer 6B 924/2020 vom 1. Oktober 2020

Bundesgericht, 2020-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_924_2020

FR: TF 6B 924/2020 du 1 octobre 2020

IT: TF 6B 924/2020 del 1 ottobre 2020

Regeste

Confisca (abbandono del procedimento penale) | Diritto penale (in generale)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).

E. 1.2.1

Giusta l' art. 79 LTF , il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. Rientrano in questi provvedimenti essenzialmente le misure coercitive quali l'ordine o il mantenimento di una carcerazione preventiva e il sequestro averi, trattandosi di misure gravi che incidono sui diritti fondamentali delle persone interessate (DTF 143 IV 85 consid. 1.2). La giurisprudenza ha esteso la via del ricorso in materia penale alle decisioni della Corte dei reclami penali del TPF in materia di confisca, allorquando detta autorità statuisce direttamente su un reclamo contro una confisca disposta dal MPC nell'ambito di una sospensione delle indagini (DTF 133 IV 278 consid. 1.2.2 pag. 281 seg.). Questa fattispecie deve essere distinta da quella, qui non realizzata, in cui la Corte dei reclami penali del TPF statuisce, quale seconda istanza, su una decisione della Corte penale del TPF nell'ambito di una procedura indipendente di confisca ai sensi dell'art. 376 segg. CPP (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.3-1.5).

E. 1.2.2

In concreto, la confisca litigiosa è stata disposta dal MPC nel contesto del decreto di abbandono del procedimento penale (cfr. art. 320 cpv. 2 CPP). Adita direttamente su reclamo del ricorrente, la Corte dei reclami penali del TPF ha confermato la misura. Contro questa decisione, è quindi di principio aperta la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale.

E. 1.3.1

Giusta l' art. 81 cpv. 1 LTF , ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Spetta di principio al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interesse giuridicamente protetto deve essere pratico e attuale (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Quest'esigenza assicura che

il Tribunale federale, nell'interesse dell'economia processuale, statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168).

E. 1.3.2

Secondo la giurisprudenza, la legittimazione ricorsuale è di massima data quando il ricorrente è proprietario dei beni confiscati, segnatamente laddove egli è titolare del conto oggetto della confisca (DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 282 seg.; sentenza 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 2). Nella fattispecie, il ricorrente rileva tuttavia di avere, quale disponente, fatto costituire il 22 maggio 2020 un trust, volto a tutelare esclusivamente gli interessi di sua figlia, unica beneficiaria dei citati valori patrimoniali, conferiti nel trust. Egli precisa che, secondo l'atto costitutivo del trust, in caso di dissequestro, i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria in oggetto saranno conferiti nel trust mediante un versamento sul conto bancario del notaio rogante. Il ricorrente rileva di non avere in tal modo alcun potere di disporre sui valori patrimoniali sequestrati. Adduce che la costituzione del trust è irrevocabile e che la funzione di "trustee" sarà esercitata da una società italiana con sede a Roma. A conferma di quanto esposto, il ricorrente produce in questa sede l'atto costitutivo del trust, già prodotto con la replica dinanzi alla precedente istanza. Da tale atto risulta altresì ch'egli non potrà nominare altri beneficiari, né potrà essere lui stesso beneficiario in caso di premorienza della figlia. In tali circostanze, risulta quindi che il ricorrente non fruisce più del potere di disporre degli averi patrimoniali, conferiti ad un trust di cui l'esclusiva beneficiaria è la figlia. Egli difetta perciò di un interesse degno di protezione, pratico ed attuale, all'esame del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Il ricorrente, che in concreto non agisce quale "trustee" (cfr., al riguardo, la sentenza 6B_1051/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 1.2.2), difetta pertanto della legittimazione ad adire il Tribunale federale giusta l' art. 81 cpv. 1 LTF . Né è dato un caso in cui questa Corte può rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale alla disamina del gravame.

E. 2

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.